



**INTESA SOTTOSCRITTA TRA L'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
ADRIATICO MERIDIONALE E SOGESID S.P.A. IN DATA 20 NOVEMBRE 2019**

CONVENZIONE ATTUATIVA

*“per le attività di supporto tecnico-specialistico funzionali alla caratterizzazione ambientale dei
fondali del porto commerciale di Manfredonia”*

TRA

l'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO MERIDIONALE Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli (di seguito Autorità Portuale o AdSP) con sede in P.le Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, P.IVA/Codice Fiscale 08032850722, in persona del Presidente Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, munito dei necessari poteri in virtù di decreto di nomina del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 05/04/2017;

la **SOGESID S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società”), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTO il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 con cui è stata disposta la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della L. 7 agosto 2015, n. 124;

CONSIDERATO che, in particolare, la predetta norma ha istituito le Autorità di Sistema Portuale (di seguito, AdSP) a cui ha assegnato specifici compiti, tra i quali rientrano, a titolo

meramente esemplificativo: la manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; l'amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione; ecc.;

CONSIDERATO che le AdSP sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito, MIT);

CONSIDERATO che per le finalità perseguite e i compiti ad esse attribuite, le AdSP sono chiamate alla realizzazione di importanti programmi di investimento per l'attuazione di specifici interventi, a valere su risorse proprie o su fondi pubblici nazionali o strutturali;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 128 del 5 aprile 2017 con cui il Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale di cui fanno parte i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli;

TENUTO CONTO che l'art. 36-bis della Legge 07 agosto 2012 n. 134 ha apportato delle modifiche ai criteri di individuazione dei SIN (art. 252 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);

CONSIDERATO che, sulla base di tali criteri, è stata effettuata una ricognizione dei 57 siti classificati di interesse nazionale e, con il D.M. 11 gennaio 2013, il numero dei SIN è stato ridotto a 39, tra i quali rientra anche il SIN di Manfredonia;

CONSIDERATO che i SIN sono stati individuati con norme di varia natura e di regola perimetrati mediante decreto del MATTM, d'intesa con le regioni interessate;

VISTO, in particolare, il decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 gennaio 2000, con il quale è stato perimetrato il SIN di Manfredonia;

CONSIDERATO che l'area del Porto commerciale di Manfredonia non rientra nel perimetro del sito, ai sensi del predetto decreto;

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le "*Nuova linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*";

CONSIDERATO che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni e integrazioni, reca *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

VISTO lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

TENUTO CONTO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze;

TENUTO CONTO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Sogesid S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Società stessa *“opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* e che *“produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

TENUTO CONTO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A. in data 20 dicembre 2018 ha adeguato all'art. 4 comma 1 lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, configurandosi pertanto come società *in house providing* sia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ATTESO che il predetto statuto recepisce quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. e risulta conforme alla delibera ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 17 del sopracitato statuto Sogesid, *“Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi da effettuare ciascuno sulle attività di propria competenza, il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti impartiscono, annualmente, all'organo*

Amministrativo della società direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo”;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto rientrano tra quelle previste nell'art. 4, comma 1 dello statuto societario della Sogesid S.p.A.;

TENUTO CONTO che con deliberazione della Corte dei Conti n. 16/2018/G del 6 agosto 2018 è stata approvata la relazione concernente *“I compiti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il ruolo della Sogesid S.p.A.”;*

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 giugno 2016 *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A., per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, è ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito dell'*in house providing* il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercitano sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi;

CONSIDERATO che l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., prevede l'istituzione, presso l'ANAC, dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del codice e dagli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il penultimo periodo del sopracitato comma 1 dell'articolo 192 prevede che *“La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale”*;

CONSIDERATO che la delibera del Consiglio dell'ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, ha approvato le linee guida n. 7, recanti *“Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016”*;

CONSIDERATO che il punto 9.2 delle predette Linee guida prevede che, a decorrere dal 30 ottobre 2017, i soggetti legittimati di cui al punto 3 delle Linee stesse possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'elenco e che, a far data da tale momento, la presentazione della domanda stessa costituisce presupposto legittimante l'affidamento *in house*;

CONSIDERATO che il punto 9.3 delle predette Linee guida prevede che, fino alla data di cui al punto 9.2, i soggetti di cui al punto 3 delle Linee stesse possono continuare ad effettuare affidamenti *in house*, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che con delibera ANAC n. 428 del 15 maggio 2019, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati iscritti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti della propria società *in house* Sogesid S.p.A.;

TENUTO CONTO della direttiva n. 47 del 19 febbraio 2019 che individua i settori di attività nei quali Sogesid S.p.A. garantisce supporto e assistenza tecnica specialistica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che, in particolare, al punto 3 lettera i) della sopracitata direttiva è specificato che, tra i settori d'intervento per cui la Sogesid S.p.A. fornisce servizi di consulenza di carattere tecnico- ingegneristico, vi è anche *la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione dei porti ed infrastrutture portuali, adempimenti tecnici e amministrativi relativi ai progetti di dragaggio e di realizzazione di casse di colmata, vasche di raccolta o analoghe strutture di contenimento degli interventi di bonifica finalizzati al risanamento ambientale*;

CONSIDERATO che al punto 3 della sopracitata direttiva è specificato che *“i settori di intervento individuati dalla direttiva potranno essere ampliati con atti integrativi sulla base di eventuali ulteriori esigenze di intervento, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto della società”*.

VISTO il Decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la Direttiva sul controllo analogo congiunto sulla Sogesid S.p.A., quale Società *in house* al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 maggio 2019 al registro n. 1, fog. 1345;

CONSIDERATO che, in forza di quanto disposto dalla sopra richiamata Direttiva, il presente atto non deve essere sottoposto al controllo analogo *ex ante*;

CONSIDERATA l'esperienza maturata nel corso degli anni dalla Sogesid S.p.A. nelle attività di supporto tecnico specialistico e operativo fornite al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disciplinate in specifici atti convenzionali settoriali;

TENUTO CONTO che il MIT intende contribuire all'accelerazione e all'efficientamento delle attività poste in essere dalle AdSP per la realizzazione di detti interventi, individuando in Sogesid S.p.A. il soggetto che, per le proprie prerogative istituzionali, è in grado di fornire alle AdSP un fattivo supporto in tal senso;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, in data 13 novembre 2019 è stata sottoscritta l'Intesa tra l'Autorità di Sistema Portuale (ADSP) del Mar Adriatico Meridionale e la Sogesid S.p.A., volta a disciplinare i principali termini e condizioni, gli ambiti di intervento e le modalità operative per lo svolgimento di attività e servizi tecnico-ingegneristici, al fine di velocizzare e finalizzare, ottimizzandolo, il processo di realizzazione degli interventi posti in essere dall'Autorità;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12 settembre 2017, della Sezione Trasporto pubblico Locale e Grandi Progetti, emanata nell'ambito del PO Puglia 2014-2020, Asse VII "Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete"- Linea di Azione 7.4 "Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale", che prevede un finanziamento complessivo pari ad € 48.000.000,00;

CONSIDERATO che la scheda di Progetto relativa alla Linea di Azione 7.4 sopra richiamata descrive l'intervento inerente i "Lavori di manutenzione di fondali nel Porto commerciale per il ripristino delle quote preesistenti" relativi al sito di Manfredonia, che prevede il dragaggio di circa 342.000 mc di sedimenti su di una superficie di escavo di circa 478.000 mq, per un importo totale relativo ai soli lavori di dragaggio stimato in € 5.2000.000,00;

VISTA la nota prot. n. E-02411 del 10 marzo 2020, con la quale l'AdSP, in attuazione dell'Intesa del 13 novembre 2019 e sulla scorta delle risorse disponibili, ha richiesto alla Sogesid S.p.A. di trasmettere una proposta di Convenzione attuativa completa di uno specifico Programma Operativo di Dettaglio, nei quali disciplinare le attività di supporto tecnico-specialistico funzionali alla caratterizzazione ambientale dei fondali del porto commerciale di Manfredonia sulla base delle previsioni del DM n. 173 del 15 luglio 2016;

VISTA la nota prot.20200009060 del 17 marzo 2020 con la quale l'AdSP ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - ai sensi dell'art. 4 dell'Intesa sopra citata - la bozza di Convenzione attuativa "per le attività di supporto tecnico-specialistico funzionali alla caratterizzazione ambientale dei fondali del porto commerciale di Manfredonia" unitamente al relativo Programma Operativo di Dettaglio;

CONSIDERATO che a seguito di tale invio la suddetta Direzione Generale ha rappresentato, per le vie brevi, alla AdSP di non ritenere necessaria la sottoscrizione della Convenzione non essendo previsto un coinvolgimento finanziario diretto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, invitando altresì la medesima Autorità ad inviare nuovamente la Convenzione prevedendone la sottoscrizione da parte della AdSP e di Sogesid S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. E-03045 del 6 aprile 2020, con la quale l'AdSP ha trasmesso alla Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne la proposta di Convenzione attuativa completa di uno specifico Programma Operativo di Dettaglio, a firma delle sole AdSP e Sogesid S.p.A., nella quale sono disciplinate le attività di supporto tecnico-specialistico funzionali alla caratterizzazione ambientale dei fondali del porto commerciale di Manfredonia, ai fini dell'espressione del relativo nulla osta alla sottoscrizione;

VISTA la nota prot. n. 9791 del 14 aprile 2020 con la quale la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha formalizzato all'AdSP il provvedimento di nulla osta di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine alla sottoscrizione della Convenzione tra Sogesid S.p.A. e AdSP, in considerazione del fatto che gli interventi oggetto della stessa rientrano tra quelli previsti dalla citata Direttiva n. 47 del 19 febbraio 2019, che possono essere effettuati dalla medesima Società in qualità di soggetto *in house providing* dell'Amministrazione;

VISTA la nota prot.n.20200011138 del 15 aprile 2020, con la quale l'AdSP ha comunicato alla Sogesid S.p.A. il rilascio del predetto nulla osta;

CONSIDERATO che, sulla base delle attività previste e del fabbisogno di supporto tecnico specialistico descritti nell'allegato Programma Operativo di Dettaglio (POD), l'importo oggetto della presente Convenzione è stato quantificato in complessivi € 1.085.475,31 IVA inclusa, se dovuta;

RITENUTA congrua l'offerta tecnico-economica consegnata dalla Sogesid S.p.A. e contenuta nel predetto POD, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività saranno effettuate direttamente dall'AdSP, in qualità di soggetto beneficiario delle risorse finanziarie;

CONSIDERATO che le attività di caratterizzazione ambientale dei fondali risultano propedeutiche e funzionali alla realizzazione degli interventi di dragaggio del porto commerciale di Manfredonia per il ripristino delle quote preesistenti, le cui attività tecnico-specialistiche potranno essere disciplinate in un successivo atto, previa formalizzazione dell'incarico a Sogesid S.p.A. da parte dell'AdSP;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dall'art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013 introdotto dall'art. 14 del D.Lgs. 97/2016;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente Atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari";

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Richiami e premesse)

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, nei limiti delle risorse economiche individuate all'art. 5 e secondo le condizioni specificate nell'allegato Programma Operativo di Dettaglio (POD) e nei successivi articoli, le attività di supporto tecnico e specialistico all'AdSP connesse alla caratterizzazione ambientale dei fondali del porto commerciale di Manfredonia sulla base delle previsioni del DM n. 173 del 15 luglio 2016.

2. In particolare, la Sogesid S.p.A. garantirà le attività di supporto tecnico – specialistico all’AdSP di seguito dettagliate:
- a) progettazione del programma di caratterizzazione;
 - b) bonifica ordigni bellici;
 - c) espletamento della gara di appalto;
 - d) funzione di Responsabile del Procedimento e relativo supporto in fase di gara ed in fase di esecuzione della caratterizzazione;
 - e) direzione di esecuzione del contratto;
 - f) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
 - g) analisi ed interpretazione dei risultati della caratterizzazione e piano di gestione dei sedimenti mediante lo studio di fattibilità per l’individuazione della migliore soluzione tecnica.
3. Le attività di caratterizzazione ambientale dei fondali risultano propedeutiche e funzionali alla progettazione per la realizzazione degli interventi di dragaggio del porto commerciale di Manfredonia per il ripristino delle quote preesistenti, le cui attività tecnico-specialistiche devono essere disciplinate in un successivo atto, d’incarico a Sogesid S.p.A. da parte dell’AdSP.
4. Le attività di cui al comma 2 saranno svolte dalla Sogesid S.p.A. seguendo le indicazioni dell’Autorità Portuale. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, delle attività di supporto tecnico e specialistico vengono precisati nel Programma Operativo di Dettaglio, di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

(Programma Operativo di Dettaglio e modalità organizzative)

1. Il Programma Operativo di Dettaglio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, contiene in particolare: a) gli obiettivi specifici da conseguire rispetto agli ambiti di intervento di cui all’articolo 2; b) l’organizzazione delle attività; c) il cronoprogramma delle attività; d) l’analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all’approvazione dell’Autorità Portuale che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa dell’Autorità Portuale, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.

Articolo 4
(Durata e decorrenza)

1. La presente Convenzione avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di avvenuta registrazione dell'atto da parte dei competenti organi di controllo, comunicata dall'AdSP alla Sogesid S.p.A.
2. La durata di cui al comma 1 è prorogabile su specifica richiesta delle Parti.
3. La maggior durata della Convenzione non comporta il diritto a maggiorazioni del corrispettivo pattuito. In presenza però di cause non dipendenti dalla volontà o dalla responsabilità della Sogesid S.p.A. che dovessero prolungare i tempi per l'attuazione di quanto previsto in Convenzione daranno diritto alla Società di richiedere un adeguamento dell'atto valutando i maggiori costi sostenuti per tale prolungamento.

Articolo 5
(Corrispettivo)

1. Per le attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, l'AdSP corrisponderà alla Sogesid S.p.A. una somma complessiva pari ad € 1.085.475,31 (euro unmilioneottantacinquemilaquattrocentosettantacinque/31) IVA inclusa se dovuta, qualora i servizi prestati non rientrino nelle condizioni di non imponibilità IVA ai sensi dell'art 9, comma 1, punto 6 del DPR 633/72 e s.m.i., sulla base dei criteri esplicitati nell'Allegato POD.
2. Le somme rinvenienti da ribassi d'asta ed economie realizzate in attuazione degli interventi oggetto del presente atto sono accantonate in quota parte – come meglio esplicitato nell'allegato POD- per l'eventuale copertura degli oneri sostenuti dalla Sogesid S.p.A. per la risoluzione di controversie derivanti dall'esecuzione di contratti a terzi, in presenza di cause non dipendenti dalla volontà o da responsabilità imputabili alla Società medesima.

Articolo 6
(Determinazione del corrispettivo)

1. Il corrispettivo per la fornitura di servizi professionali o di prestazioni aventi ad oggetto l'attività di supporto ed assistenza tecnica sarà calcolato come segue:
 - Servizi tecnici-ingegneristici:
 - a) I corrispettivi da riconoscere alla Sogesid S.p.A. per le attività di: progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza, supporto al responsabile del procedimento, saranno determinati a parcella, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale DM 17 giugno 2016 adottato ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 50/2016, di cui alle premesse;

- b) le prestazioni esterne relative alla realizzazione degli interventi nonché le prestazioni esterne di servizi funzionali e strumentali agli stessi (indagini specialistiche, rilievi, rimozione rifiuti, etc.) saranno liquidate in base ai costi effettivamente sostenuti e rendicontati dalla Sogesid S.p.A.. Il corrispettivo per le attività del personale impegnato nella gestione contrattuale delle prestazioni esterne di cui sopra sarà determinato in conformità a quanto previsto dall'allegato Programma Operativo di Dettaglio.
2. Per le attività di supporto all'espletamento delle procedure di gara ed alla attuazione degli interventi, nonché per le attività di cui al precedente comma 1, i corrispettivi da riconoscere al personale della Sogesid S.p.A. saranno determinati secondo le modalità previste dall'allegato Programma Operativo di Dettaglio.
3. Gli importi presenti nella presente Convenzione e nell'allegato Programma Operativo di Dettaglio saranno rimodulati in funzione dell'effettivo importo delle prestazioni richieste.

Articolo 7
(Fatturazione e modalità di pagamento)

1. Al fine di garantire l'assunzione da parte della Sogesid S.p.a. degli impegni giuridicamente vincolanti finalizzati all'avvio immediato delle attività, le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione verranno trasferite secondo le modalità di seguito indicate al netto degli oneri relativi ai servizi attinenti all'ingegneria di cui ai successivi punto 4 e punto 5.
- a) I rata a titolo di anticipazione pari al 40% dell'importo totale del servizio fornito da Sogesid, all'avvenuta sottoscrizione del presente atto;
- b) II, III e IV rata di acconto: ognuna del 15% dell'importo totale per il servizio fornito misura del 90% degli acconti;
- c) V rata a saldo.
2. Le somme di cui alle lettere b) e c) del presente articolo saranno determinate tenendo conto dell'importo del quadro economico aggiornato a seguito degli eventuali ribassi di gara.
3. La rata di saldo verrà trasferita a conclusione di tutte le attività previa presentazione del rendiconto finale dal quale risultino le spese complessivamente sostenute. Tuttavia qualora i residui di cassa nella disponibilità della Sogesid S.p.A. relativi ai precedenti trasferimenti, non siano sufficienti ad onorare esigenze di pagamento degli stati finali dei lavori e degli importi certificati negli atti di collaudo degli interventi potranno essere corrisposti alla Sogesid previa richiesta e presentazione di idonea documentazione attestante l'esigenza di spesa, gli importi

necessari ad ottemperare alle obbligazioni contrattuali residuali delle opere appaltate e quelli relativi alle corrispondenti competenze tecniche.

4. I corrispettivi per la progettazione saranno fatturati separatamente dalle somme di cui sopra e con le seguenti modalità:
 - 30% alla consegna degli elaborati progettuali
 - 70% all'approvazione.
5. I servizi attinenti all'ingegneria (Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione, Collaudo/Validazione) saranno oggetto di separata fatturazione a Stati Avanzamento Lavori.
6. Per tutte le erogazioni di cui sopra la Sogesid S.p.A. emetterà le fatture intestandole all'Autorità Portuale, il cui codice IPA è il seguente: UFL8IJ. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità oggetto della presente Convenzione, l'Autorità Portuale provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 giorni dalla data di presentazione mediante accredito sul c/c bancario indicato in fattura.
7. Le richieste di pagamento dovranno obbligatoriamente riportare il codice unico di progetto (CUP) e, ove previsto, il codice identificativo gara (CIG). Il codice unico di progetto (CUP) sarà comunicato dall'Autorità Portuale alla Sogesid S.p.A. entro 15 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
8. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia conforme all'AdSP, saranno detenute in originale presso la sede della Società e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 8 ***(Tracciabilità dei flussi finanziari)***

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.
2. A tal proposito la Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 9
(Obblighi delle parti)

1. L'Autorità Portuale è responsabile della verifica sullo stato di attuazione degli interventi programmati nella presente Convenzione.
2. La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - ✓ ad assicurare il coordinamento e la complementarietà con quanto già progettato e/o realizzato sul territorio interessato;
 - ✓ a tenere costantemente informate le Parti sull'andamento delle prestazioni affidate;
 - ✓ a mettere a disposizione delle Parti i documenti relativi allo stato di avanzamento delle attività e a redigere, ove occorra, note illustrative dell'attività svolta;
 - ✓ a concordare le modifiche conseguenti alle eventuali variazioni del programma operativo indicate dalle Parti;
 - ✓ a rispettare, relativamente alle fasi di progettazione, il cronoprogramma di progetto, pena l'applicazione di una penale pari all'1‰ dell'importo pattuito per la prestazione del servizio oggetto della presente convenzione e fino ad un importo massimo del 10% dello stesso, per ogni giorno di ritardo le cui cause siano direttamente imputabili alla Sogesid S.p.A.;
 - ✓ a procedere ad idonee procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di eventuali incarichi relativi alle attività della presente Convenzione.

Articolo 10
(Disposizioni in materia di anticorruzione)

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid S.p.A. si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo il Piano della Società integrato con il modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 11
(Responsabile della Convenzione)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione il Responsabile per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli è l'Ing. Francesco Di Leverano, Direttore Tecnico della Società.

2. Il Responsabile della Sogesid. S.p.A. referente della presente Convenzione è l'Ing. Enrico Brugiotti, Dirigente della Società.
3. Ai Responsabili della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione. In particolare, al responsabile della Sogesid S.p.A. spetta il compito di vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e al Responsabile per l'Autorità quello di dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 12
(Contratto a terzi)

1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
3. La Sogesid S.p.A. si impegna a sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.

Articolo 13
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od alla applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali Atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto

di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 14
(Recesso)

1. Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. si modifichi in misura tale da mutarne la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, alle Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso scritto di 3 mesi – da inviarsi tramite PEC – fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso.

Articolo 15
(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
 - l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli: in Bari, P.le Cristoforo Colombo, 1;
 - la Sogesid S.p.A., in Roma, Via Calabria n. 35.

Articolo 16
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 17
(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 18
(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.

2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 19
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente di acconsentire che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.
2. Responsabili del trattamento dei dati sono Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli ed il Presidente e Amministratore Delegato della Sogesid S.p.A.

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO MERIDIONALE Bari,
Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli**
Il Presidente

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

SOGESID S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
Firmato digitalmente da
Enrico Biscaglia

ENRICO BISCAGLIA

CN = BISCAGLIA
ENRICO
SOGESID
O = non presente

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.